

Indicazioni per la consegna a domicilio da parte delle Aziende Sanitarie FVG

25 MARZO 2020



La Direzione centrale della salute della Regione Friuli Venezia Giulia fornisce **alcune precisazioni** per le imprese del settore alimentare, operative, sia che [possono aprire sia che debbano restare chiuse al pubblico](#), ma che desiderano **fare la consegna a domicilio**.

Queste le linee da seguire per operare correttamente:

- la consegna occasionale di alimenti a domicilio del consumatore, che avviene direttamente da parte di un esercizio di vendita al dettaglio (negozi di vicinato, supermercati, laboratori di gastronomia e pizza al taglio...) o di un produttore agricolo, è un **servizio aggiuntivo effettuato su richiesta dell'utente**;
- nell'attuale contesto, **invece**, la consegna di alimenti da parte di imprese alimentari **soggette a chiusura** (es. take-away, laboratori e ristoranti), è **una fase imprescindibile allo svolgimento dell'attività**;
- in entrambi i casi citati, la consegna a domicilio **non necessita di notifica di Variazione di Impresa Alimentare (VIA)** o altre comunicazioni ad **enti di riferimento** (CCIAA, Agenzia delle Entrate, Comune, ecc.) in quanto si tratta di trasporto di beni propri e non conto terzi;
- ma, qualora essa sia una fase che precedentemente non veniva effettuata, è necessario **integrare il sistema di gestione della sicurezza alimentare**, e inserita quindi nel **documento di autocontrollo aziendale**, anche se semplificato, indicando in quale maniera viene effettuata la consegna (es. quale mezzo di trasporto/contenitore si intende utilizzare) conformemente alle normative vigenti in materia di alimenti (utilizzando materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti, nel rispetto del mantenimento delle temperature previste);
- vanno messe in atto le disposizioni in materia di **etichettatura** (includere le informazioni sugli **allergeni**) per tutti gli alimenti consegnati, compresi quelli preparati dall'operatore;
- le attività di consegna a domicilio, in questo specifico periodo deve **evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro**;
- inoltre, si rammenta che, per quanto attiene alla carne fresca confezionata sottovuoto dall'operatore, c'è l'obbligo del rispetto delle specifiche norme in materia di rintracciabilità ed etichettatura;
- infine l'attività di intermediazione nella vendita dei prodotti alimentari anche locali, con o senza deposito, necessita di notifica di impresa alimentare secondo le solite modalità.

Siamo a tua disposizione per eventuali approfondimenti o supporto alla modifica al piano di autocontrollo chiamando lo 0432/616915 o scrivendo a michela.dimaria@cnaifvg.it.